

NICOLA LUCIFERO¹

Gli investimenti privati in agricoltura: prime considerazioni di sistema

¹ Università degli Studi di Firenze; Accademia dei Georgofili

I. PREMESSE

Nel contesto delle riflessioni della giornata di studio sul tema “Agrifood tra credito e sostenibilità” può essere utile prospettare alcune brevi considerazioni relative al ruolo crescente acquisito dagli investimenti di privati in agricoltura.

Il tema, *prima facie*, potrebbe apparire di secondo piano nel contesto di un settore che resta tradizionalmente ancorato ai finanziamenti di matrice pubblica e, più in generale, a un tessuto economico nel nostro Paese che mal si concilia con le caratteristiche che sono alla base delle operazioni di investimento nel capitale di una società e all’insieme delle regole che lo governano, tra cui il relativo ritorno (basti semplicemente pensare al rapporto tra le tempistiche degli investimenti e quelli naturali della produzione). Del resto, è questo un settore che è rimasto chiuso all’ingresso di nuovi operatori – da cui il rilevante tema, che qui può essere solo accennato, del rinnovo generazionale – in quanto segnato da un forte individualismo dell’agricoltore che si è riflesso anche nello sviluppo delle strutture associative e di quelle societarie. Per altro verso, è opportuno considerare che questo contesto produttivo è stato per lungo tempo destinatario di una politica europea finalizzata a “proteggere” il settore rispetto ai rischi collegati alla produzione e al mercato favorendo in tal modo l’attività primaria, in funzione anche del suo fondamentale fine rappresentato dalla produzione di alimenti, rispetto a un radicale sviluppo del settore. Tuttavia, scelte di ordine politico interne alle Istituzioni europee hanno decisamente modificato l’indirizzo legislativo, e l’accentuarsi della competizione tra le imprese nell’ambito della filiera agroalimentare ha messo in luce le debolezze dell’agricoltore e l’esigenza di rafforzare la propria struttura nella prospettiva di una maggiore competitività nel contesto globale.

Le riflessioni che seguono si propongono, quindi, di rappresentare un primo approccio al tema segnato da considerazioni di ordine empirico, in quanto basate sul dato crescente rilevato negli ultimi anni e rappresentato dall'attenzione della finanza privata al settore agricolo, e principalmente perseguito mediante operazioni di *private equity*, *venture capital*, *minibond* e *basket bond*, volte a valorizzare, attraverso l'aggregazione tra imprese agricole, oppure tra imprese agricole e commerciali nell'ambito della filiera, la produzione primaria e le strutture produttive¹.

La capacità attrattiva del settore agricolo di forme di finanza alternativa rispetto a quella pubblica è cresciuta per la consapevolezza sia del valore del bene fondiario quale bene finito e *asset* finanziario infungibile, il cui valore risulta stabile nel tempo, sia per i margini di sviluppo che il settore presenta specialmente in alcuni comparti produttivi (tra cui, ad esempio, il settore vitivinicolo, ortofrutticolo, olivicolo, ecc.) quando vengono accompagnati da investimenti capaci di innovare la tecnologia relativa ai processi produttivi, rendere la produzione maggiormente sostenibile e ampliare il mercato dei prodotti nel contesto internazionale.

Vero è che non tutti i comparti agricoli godono della medesima attenzione, tuttavia, motivazioni di ordine diverso possono essere accomunate in quanto sono riconducibili, in parte, all'evoluzione del quadro normativo riconducibile al settore agricolo e, in altra parte, alla prospettiva segnata a livello europeo relativamente all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili, in quanto finalizzato a mettere a disposizione prodotti finanziari che perseguono obiettivi ecosostenibili per favorire gli investimenti privati verso quelle attività che risultano coerenti con tali obiettivi quale ulteriore componente della strategia europea sullo sviluppo sostenibile².

Come noto, da parte delle imprese agricole la necessità di accedere a forme di finanziamento è sempre stato una questione particolarmente delicata e determinante in ragione principalmente delle caratteristiche proprie dell'attività agricola e del mercato di riferimento. In questo contesto acquisiscono valenza gli strumenti a sostegno delle imprese agricole, posto che la disponibilità di risorse economiche rappresenta una delle condizioni indispensabili per la crescita di una impresa, qualsiasi sia l'attività produttiva, e per assicurarle stabilità e sviluppo nel tempo, nonché per perseguire gli obiettivi di sostenibilità. Il settore agricolo

¹ Si consideri che nel 2023 il settore ha attratto investimenti per 167 milioni di euro, segnando un aumento del 9,8% rispetto all'anno precedente, con oltre 340 *startup* attive che stanno ridefinendo il panorama agroalimentare nazionale.

² Cfr. reg. (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del reg. (UE) 2019/2088.

risulta, invero, particolarmente esposto alla volatilità dei prezzi e alla rapidità dei cambiamenti che si susseguono a livello dell'attività produttiva, ove alle criticità dettate dai cambiamenti climatici si lega il tema dell'accesso alle materie prime e dei costi della produzione, e del mercato di destinazione degli alimenti ove le maggiori criticità sono dettate da fattori strutturali quali la debolezza economica e contrattuale dell'agricoltore che si riflette anche nella ripartizione del valore lungo la filiera agroalimentare, nonché in quelli di ordine geopolitico che, in quanto imprevedibili, possono incidere nel contesto delle relazioni contrattuali di durata per la fornitura degli alimenti di produzione europea verso Paesi terzi.

Storicamente, a livello interno il legislatore aveva riservato al settore una disciplina intesa *al conseguimento di fini di utilità sociale inerenti alla tutela della produzione agricola e del suo incremento*³ che veniva ricompresa nell'ambito di alcune operazioni di credito agrario dotate di carattere di specialità e oggetto di apposita disciplina. La portata innovatrice del processo di "despecializzazione" dell'attività bancaria, che ha costituito uno degli aspetti maggiormente rilevanti del nuovo ordinamento bancario introdotto dal d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, *Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia* ("TUB"), si manifesta in tutta la sua evidenza con riferimento al settore dei c.d. "crediti speciali" e, in particolare, del sistema dei finanziamenti bancari in agricoltura⁴. Una evoluzione normativa che, se contestualizzata nell'ambito di un quadro complesso che tenga in dovuta considerazione i diversi aspetti che incidono sull'attività primaria – tra cui le caratteristiche proprie all'attività agricola, l'evoluzione del sistema di sostegno pubblico dettato dalla politica agricola comune, nonché la collocazione dell'impresa agricola all'interno del sistema agroalimentare e la regolazione giuridica della filiera oltre alla crescente competitività che anima i mercati internazionali in cui opera l'agricoltore – mette in risalto i profondi limiti del rapporto tra agricoltura e accesso al credito bancario e l'impossibilità del sistema di rispondere alle nuove sfide di fronte al quale si trova l'agricoltore nel suo quotidiano operare⁵. Criticità

³ Cfr. Corte Cost. 11 aprile 1969, n. 77, in *Foro It.*, 1969, I, 1394.

⁴ Sul punto A. JANNARELLI, (voce) *Credito agrario*, in *Digesto civ.*, *Disc. priv.*, *sez. civ.*, V, Torino, 1989, 12; S. LANDINI, *Tensioni e innovazioni nel credito agricolo. Una riflessione giuridica*, in «Dir. agroalim.», 2017, p. 511; N. LUCIFERO, *L'accesso al credito da parte delle imprese agricole tra intervento pubblico e iniziative private*, in F. DI MARZIO-S. LANDINI (a cura di), *Il finanziamento dell'impresa agricola*, Milano, 2019, p. 309; ID., *Il credito agrario*, in L. COSTATO-F. ALBISINNI (diretto da), *Trattato breve di diritto agrario italiano e dell'Unione europea*, Padova, 2023, p. 549; AA.VV., *Il credito agrario oggi: profili gestionali, operativi e normativi per la promozione di uno sviluppo sostenibile*, «I Georgofili. Quaderni», Firenze, 2022.

⁵ In argomento, S. CARMIGNANI, *Agricoltura, finanziamento e fiscalità. Brevi considerazioni*, in «Dir. giur. agr. al. e dell'amb.», 2025, p. 1; EAD., *Sostenibilità e credito agrario. Un binomio difficile?*, in «Riv. dir. alim.», fasc. n. 4, 2024, p. 57.

insite al settore e la transizione verso modelli produttivi maggiormente sostenibili e resilienti ai cambiamenti climatici hanno portato a un ripensamento dei modelli organizzativi e dei processi produttivi del settore agricolo, il cui adattamento richiede tuttavia l'attivazione di forme di investimenti maggiormente complesse e per lo più di media-lunga durata.

In questa prospettiva si inseriscono le considerazioni che seguono, che si propongono di offrire una prima lettura di ordine sistematico del tema degli investimenti privati in agricoltura, avendo cura di segnalare le motivazioni che sono alla base di una attenzione del settore medesimo, che si rinvergono nel contesto dell'evoluzione della disciplina di settore, e che quindi potrebbero essere qualificate quali "interne", rispetto a quelle "esterne" che rinvergono la loro fonte nel contesto della disciplina in materia di finanza sostenibile attraverso l'adozione di un quadro disciplinare che mira a informare gli investitori in merito all'ecosostenibilità di un'attività economica, definendo criteri comuni a livello europeo.

A tale proposito, giova osservare che queste valutazioni non rilevano in termini sistemici in funzione del riconoscimento di regole giuridiche volte a prevedere una sorta di disciplina speciale relativa alla finanza per il settore agricolo, quanto piuttosto si propone di evidenziare la tendenza della finanza, e quindi, come detto, principalmente dei fondi di *private equity* e di *venture capital*, a considerare il settore agricolo quale area per un potenziale investimento in funzione della sua potenzialità e della sua capacità evolutiva, oltretutto maggiormente *compliant* con la disciplina degli investimenti sostenibili e così perseguire il fine voluto dal legislatore europeo di realizzare una crescita sostenibile e inclusiva del settore economico. Su tali basi è quindi possibile leggere questo fenomeno che guarda al rapporto tra "finanza sostenibile" e "agricoltura" quale utile strumento per prospettare nuove opportunità e superare le criticità che il settore presenta anche sotto il profilo della disciplina di riferimento.

2. LA COMPETITIVITÀ DELL'IMPRESA AGRICOLA E GLI STRUMENTI DI GOVERNO DEL MERCATO NEL QUADRO DISCIPLINARE DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE

Muovendo da alcune considerazioni di carattere generale è bene da subito collocare queste riflessioni nel contesto di un processo in seno all'evoluzione della politica agricola comune ("PAC") attraverso cui si è contribuito a determinare il venir meno di quel tradizionale sistema di protezione che aveva per anni segnato il settore in luogo di un forte isolamento dell'agricoltore, oramai esposto ai rischi collegati alla produzione e al mercato. Un percorso evolutivo

avviato a far data dalla riforma della PAC del 2003⁶ e consolidatosi nel corso degli anni, che hanno visto emergere le criticità connesse all'isolamento dell'agricoltore, da cui è scaturita l'esigenza dell'adozione di strumenti giuridici per sostenere la resilienza dell'operatore, e al suo inserimento nel contesto del dinamismo delle relazioni lungo la filiera agroalimentare.

Scelte di indirizzo politico maturate in sede europea hanno acuito la tradizionale debolezza strutturale dell'imprenditore agricolo e messo in risalto le congenite caratteristiche proprie del mercato primario, tra cui in primo luogo l'instabilità dei prezzi delle *commodities*. E così, verso la fine della prima decade di questo secolo (2007-2008), in mancanza di qualsivoglia meccanismo di stabilizzazione dei prezzi, gli agricoltori si sono trovati a fronteggiare la volatilità dei prezzi mondiali di molte *commodities* agricole, ascrivibili a un concorso di cause assai diverse tra loro che, tuttavia, si sono presentate (tutte) nel medesimo tempo. Ci sono stati fattori strutturali, in azione da tempo, ai quali si sono aggiunti una serie di fattori congiunturali, alcuni dei quali anche legati tra loro, che hanno operato sia dal lato dell'offerta, che da quella della domanda, così spingendo nella stessa direzione e rinforzandosi a vicenda⁷. Dal lato dell'offerta, nel decennio precedente la "bolla" si è assistito a un periodo di rallentamento dei tassi di crescita della produzione, dovuto soprattutto a una minore crescita delle rese, rispetto a quanto era avvenuto dopo la rivoluzione verde degli anni Sessanta. Parallelamente, vi è stato un aumento dei costi di produzione e quindi un tendenziale peggioramento delle ragioni di scambio a monte e a valle dell'agricoltura, il cui principale effetto è stato una tendenziale riduzione degli investimenti, specie nei Paesi in via di sviluppo. Questi ultimi, infatti, sono via via diventati importatori netti di alimenti, anche perché incentivati dalla situazione di eccesso di offerta e di bassi prezzi mondiali dovuta agli effetti delle politiche agrarie di sostegno dell'agricoltura dei Paesi sviluppati che esportavano le proprie eccedenze sui mercati mondiali. Dal lato della domanda i fattori strutturali sono, in primo

⁶ Per una ricostruzione dell'evoluzione della PAC e degli effetti della riforma del 2003 si veda, per tutti, L. COSTATO, *Le conseguenze della trasformazione della Pac*, in «Riv. dir. agr.», 2017, I, p. 526.

⁷ Ricorda F. DE FILIPPIS, *La volatilità dei mercati agricoli mondiali: le cause, gli effetti, le politiche possibili*, in «Riv. dir. alim.», fasc. 4, 2012, pp. 19-21, che «i mercati agroalimentari mondiali sono entrati dal 2007 in una fase di grande volatilità: non si tratta di un fatto passeggero giacché vi sono all'opera fattori strutturali, sia dal lato della domanda che dell'offerta, che rendono i mercati agricoli più vulnerabili ai tanti effetti dei fenomeni congiunturali che in agricoltura sono fisiologicamente molto frequenti. Va detto che ciò è accaduto in una fase in cui le politiche agrarie e, in particolare la PAC, stavano smantellando le misure di protezione dei mercati e la gestione amministrata dei prezzi, ossia i principali strumenti del vecchio paradigma di intervento pubblico in agricoltura».

luogo, la crescita della domanda di alimenti, soprattutto proteici, da parte di Paesi emergenti quali Cina e India, con il conseguente aumento della domanda di cereali per l'alimentazione animale. In secondo luogo, la crescita della richiesta di cereali per la produzione di biocarburanti è stata alimentata anche dalle politiche di incentivazione, specie da parte degli Stati Uniti⁸. A questi fattori, prettamente economici, se ne sono aggiunti altri contingenti, tra cui, in particolare, gli eventi climatici avversi e i cambiamenti da essi determinati alle fasi stagionali, che hanno interessato talune produzioni determinando cali dei raccolti, talvolta perdite totali, con conseguenti forti rialzi dei relativi prezzi sul mercato mondiale oltre ai fattori riconducibili agli eventi geopolitici e alle crisi internazionali che stanno caratterizzando gli ultimi anni. In buona parte conseguenti a questi si è tra l'altro aggiunto l'aumento delle materie prime e dei costi energetici.

In questa direzione, mi pare che possa essere utile osservare, anche in una prospettiva di inquadramento sistematico della materia, che, in linea con l'evoluzione tracciata dalla PAC, le ultime riforme, tra cui in particolare a far data da quella del 2013 per il periodo 2014-2020⁹, da ultimo confermate con gli interventi del dicembre 2021¹⁰, si è assistito a quell'inversione di rotta dettata dal legislatore europeo con riferimento alle misure di intervento pubblico in agricoltura in favore della previsione di un apparato di norme di matrice privatistica poste a governo del mercato. In particolare, è con il reg. (UE) 1308/2013, seguito dal reg. (UE) 2017/2393 del 13 dicembre 2017 (il

⁸ Così F. DE FILIPPIS, *La volatilità dei mercati agricoli mondiali: le cause, gli effetti, le politiche possibili*, cit., pp. 20-21.

⁹ Termine prorogato con l'adozione del reg. (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione, negli anni 2021 e 2022, e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno, in relazione agli anni 2021 e 2022, fino al 31 dicembre 2022.

¹⁰ Cfr. reg. (UE) 2021/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) 1305/2013 e 1307/2013; reg. (UE) 2021/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013; reg. (UE) 2021/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 che modifica i regolamenti (UE) 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione.

c.d. “regolamento *omnibus*”) che, da ultimo, ha trovato conferma mediante le modifiche apportate all’ocm dal reg. (UE) 2021/2117, che si è concretizzato quell’ulteriore stadio del processo di liberalizzazione dei mercati agroalimentari che ha fatto venir meno i meccanismi di protezione che per decenni avevano segnato la politica europea.

Pertanto, gli imprevedibili eventi che si sono verificati sommati alle scelte di indirizzo della PAC, hanno ulteriormente rimarcato la situazione estremamente critica in cui versa l’agricoltore, costretto ad operare sul mercato come qualsiasi altro operatore economico, benché abbia un tessuto imprenditoriale e una struttura aziendale diversi. Se in passato la protezione assicurata agli agricoltori dalla politica dei prezzi e dai meccanismi di gestione dei mercati consentiva di porre in un secondo piano gli strumenti di gestione del rischio e di tutela operanti sul settore contrattuale, il venir meno della prima comporta inevitabilmente la necessità di potenziare i secondi, quanto meno per rendere maggiormente equilibrato il dialogo tra imprenditori lungo la catena alimentare e così attenuare l’eccessiva asimmetria di potere contrattuale attualmente esistente tra il lato dell’offerta e quello della domanda dei prodotti agricoli¹¹.

Infatti, in un contesto di forti tensioni all’interno delle Istituzioni europee, è stato definito un nuovo assetto di regole poste a governo del mercato agroalimentare, frutto di scelte di politica economica che hanno fatto venir meno il previgente modello normativo fondato su strumenti pubblicistici, a favore di un progressivo rafforzamento del ruolo dei privati nel governo e nella gestione della filiera, attraverso l’adeguamento della normativa agli obiettivi posti dalla PAC. Al riguardo, infatti, è stato posto fine agli ultimi meccanismi di contingentamento della produzione¹², mentre altri, sebbene non abrogati, sono stati modificati sul piano della loro natura giuridica, con riflessi concreti a livello attuativo¹³, in favore di una transizione verso una totale liberalizzazione dei

¹¹ Squilibri che si rinvergono anche a livello europeo nella citata Risoluzione del Parlamento europeo del 7 settembre 2010, *Redditi equi per gli agricoltori: migliore funzionamento della filiera alimentare in Europa* (2011/C 308 E/04).

¹² La riforma della PAC 2014-2020 ha infatti confermato il superamento di alcuni vincoli quantitativi alla produzione, tra cui, la cessazione delle quote latte, a far data dal 1° aprile 2015, ai sensi dell’art. 230, par. 1, lett. a), reg. (UE) 1308/2013, e l’eliminazione delle quote di produzione per lo zucchero dal 1° ottobre 2017, a norma dell’art. 124, reg. (UE) 1308/2013. In argomenti, *ex multis*, A. JANNARELLI, *Quote di produzione (voce)*, in *Digesto, disc. priv.*, XVI, Torino, 1997.

¹³ Ai sensi dell’art. 61 del reg. (UE) 1308/2013, dal 1° gennaio 2016 sono venuti meno i diritti di impianto e di reimpianto, e le conseguenti regole previste per il loro riconoscimento e la loro circolazione, ed è stato attuato un nuovo regime caratterizzato dalle “autorizzazioni”, quale strumento di matrice amministrativa rilasciate ai produttori da parte dello Stato membro oppure delle Regioni. In dottrina, per una ricostruzione della disciplina, F. ALBISINNI, *I diritti di impianto dei vigneti e la loro circolazione*, in L. COSTATO, A. GERMANÒ e E. ROOK BASILE (diretto da), *Trattato di diritto agrario*, vol. 1, *Diritto agrario: circolazione e tutela dei diritti*, Torino,

mercati che avrà luogo definitivamente al fine del presente decennio. Strumenti della produzione agricola, di natura incentivante e disincentivante, che in passato avevano segnato le misure di matrice pubblicistica previste in relazione a specifici e limitati contesti del mercato ritenuti maggiormente sensibili alla frammentazione dell'offerta, oppure, giustificate in funzione dell'impatto della produzione sul territorio, che nell'attuale regime sono stati superati dal processo di liberalizzazione dei mercati e dal consolidarsi di una forte regolazione della disciplina, perseguita principalmente attraverso il contratto, per il funzionamento del mercato.

È chiaro che la riduzione delle misure di sostegno al reddito degli agricoltori, unitamente al venir meno dei meccanismi di contingentamento delle produzioni, riflettono una profonda scelta politica delle Istituzioni europee dettate dalla volontà di far cessare gli strumenti di "protezione" previsti per l'agricoltore in favore di un sistema che colloca quest'ultimo al pari degli altri operatori, produttori o distributori, nella filiera. Trattasi di un processo che ha richiesto l'adozione di un nuovo strumentario per rendere maggiormente solido il potere contrattuale dei produttori agricoli in un mercato sempre più dinamico e competitivo.

Nella descritta prospettiva hanno acquisito rilievo gli strumenti di regolazione dei mercati agroalimentari, principalmente riservati all'autonomia privata, che tendono a riflettere l'esigenza di una sempre più efficace interazione tra i diversi operatori della filiera e che al contempo mirano a garantire l'equilibrio nelle relazioni contrattuali a favore della parte debole del settore agroalimentare¹⁴, nonché l'equa ripartizione del valore aggiunto tra gli attori

2011, p. 348; da ultimo, sia consentito rinviare a N. LUCIFERO, *Il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli: il regime vigente e la riforma dell'OCM post 2020*, in «Riv. dir. agr.», 2020, I, p. 254; A. GERMANÒ, E. ROOK BASILE e N. LUCIFERO (a cura di), *Manuale di legislazione vitivinicola*, Torino, 2022, p. 89 ss.

¹⁴ Profilo che era già emerso in sede di discussione per la revisione dei regolamenti della PAC, e che si è tradotto nell'adozione della dir. UE 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare, con l'individuazione dei parametri per considerare sleali i comportamenti delle imprese dominanti nella filiera agroalimentare e l'adozione di una lista minima di pratiche commerciali sleali che gli Stati devono necessariamente considerare vietate negli ordinamenti nazionali. La direttiva è stata recepita a livello interno dal d.lgs. n. 198/2021. In dottrina, *ex multis*, S. PAGLIANTINI, *Dal B2C al B2B: una prima lettura della Dir. (UE) 2019/633 tra diritto vigente ed in fieri*, in «Nuove leggi civ. comm.», 2020, p. 220; L. RUSSO, *Le pratiche commerciali scorrette nella filiera agroalimentare tra diritto UE e diritto interno*, in «Diritto agroalim.», 2020, p. 401; ID., *La direttiva UE 2019/633 sulle pratiche commerciali sleali nella filiera agroalimentare: una prima lettura*, in «Riv. dir. civ.», 2019, p. 1418; A. JANNARELLI, *La tutela dei prodotti agricoli nella filiera agro-alimentare alla luce della direttiva sulle pratiche commerciali sleali business to business*, in «Riv. dir. agr.», 2019, I, p. 28; ID., *La "giustizia contrattuale" nella filiera agro-alimentare: considerazioni in limine all'attuazione della direttiva n. 633 del 2019*, in «Giust.

della catena alimentare. In tale contesto, non si può non osservare come la dispersione del valore rappresenti un elemento strutturale che coinvolge le regole del mercato concorrenziale, ove le imprese operano in una logica di equilibrio, economico e contrattuale, e concorrono alla trasmissione, trasformazione e distribuzione dei prodotti¹⁵.

Invero, il legislatore ha dovuto necessariamente definire un nuovo sistema di norme per contrastare la dispersione del valore aggiunto lungo la filiera e migliorare il posizionamento degli agricoltori nella catena del valore: operazione che ha richiesto una profonda rivisitazione del quadro delle regole relative alle relazioni di filiera nei mercati agroalimentari che non si esaurisce nel solo fine dell'equilibrio contrattuale, e quindi alle regole contrattuali o di contrasto alle pratiche commerciali sleali, ma facendo leva sui nuovi e vecchi strumenti innova il sistema per il funzionamento della filiera. È proprio l'agricoltore che si pone al centro delle previsioni legislative di cui al reg. (UE) 1308/2013, in qualità di soggetto operante nel contesto della filiera agroalimentare e segnato da relazioni contrattuali, a monte e a valle, in cui acquisisce rilevanza la sua forza negoziale. Predetto potere negoziale, infatti, sembra esprimersi non solo nella concentrazione dell'offerta, ma anche nella regolazione dell'offerta medesima, unitamente alla pianificazione delle produzioni dei prodotti di qualità¹⁶, oltre che nella sua capacità di cooperare con le altre imprese tali da creare sinergie con gli altri operatori, sviluppando nuove tecnologie e nuove

Civ.», 2021, p. 199; S. MASINI, *Labuso nella contrattazione di impresa nella filiera agroalimentare*, in «Diritto agroalim.», 2019, p. 261. Con riferimento all'attuazione interna, per tutti, A. JANNARELLI, *Il d.lgs. 198 del 2021, attuativo della direttiva n. 633/2019 sulle pratiche scorrette nella filiera agro-alimentare: una prima lettura*, in «Giust. civ.», 2021, p. 741; M. GIUFFRIDA, *Neoformalismo contrattuale tra tutela del contraente debole e mercato*, in «Riv. dir. alim.», fasc. 4, 2021, p. 22; S. MASINI, *Abusi di filiera (agro-alimentare) e giustizia del contratto*, Bari, 2022; sia licito rinviare anche a N. LUCIFERO, *Il contratto di cessione dei prodotti agricoli e alimentari nelle relazioni business to business. Regole e funzioni del contratto nel sistema della filiera agroalimentare*, in «Persone e Mercato», fasc. 1, 2024, p. 91.

¹⁵ In dottrina, il tema della ripartizione del valore è stato puntualmente trattato da I. CANFORA, *Rapporti tra imprese e ripartizione del valore nella filiera agroalimentare*, in «Riv. dir. alim.», fasc. 2, 2022, p. 5 ove l'A. osserva, correttamente, che nei mercati agroalimentari si assiste ad dispersione del valore lungo la filiera, espressione di una volatilità dei prezzi, in riferimento al prezzo pagato agli agricoltori, con un corrispondente vantaggio economico a favore degli operatori più forti che si collocano a valle ove operano le imprese di distribuzione che, per il potere contrattuale dato dal loro posizionamento nella filiera, e per il potere economico, riescono a dettare le regole del gioco a discapito degli imprenditori posti a monte. Ancora sul tema, M. FERRARI, *Fattori di produzione, innovazione e distribuzione di valore nella filiera agroalimentare*, Milano, 2023. Per una ampia disamina del tema delle relazioni contrattuali nella filiera agroalimentare e delle relative criticità sia consentito rinviare a N. LUCIFERO, *Il contratto di cessione dei prodotti agricoli e alimentari nella disciplina del mercato e della concorrenza*, Milano, 2023, p. 134 e ss.

¹⁶ Cfr. art. 166 *bis* reg. (UE) 1308/2013.

produzioni da immettere sul mercato garantendo la creazione di una filiera trasparente e equilibrata.

Dalla riforma del 2003 prende, infatti, avvio una nuova stagione segnata da una forma di isolamento dell'agricoltore sul mercato (a cui non era certamente pronto) che si manifesta in una sua debolezza concorrenziale legata alla struttura aziendale e che si accentua in tutta la sua complessità nel potere di offerta dei propri prodotti, oltre che nella difficoltà di poter fronteggiare le crisi dettate dal mercato o dagli eventi climatici avversi, ascrivibili il più delle volte ai cambiamenti climatici o a fenomeni catastrofici che hanno interessato le produzioni con conseguenti cali dei raccolti che, a loro volta, hanno determinato in modo pressoché immediato, forti rialzi dei costi dei prezzi. Queste scelte di politica agricola adottate in sede europea che, sul piano microeconomico si rilevano nella menzionata posizione di debolezza strutturale dell'agricoltore, a livello macroeconomico hanno riportato in auge il tema della *food security* e della capacità del sistema agricolo europeo di poter garantire gli approvvigionamenti alimentari.

3. L'IMPRESA AGRICOLA NEL DINAMISMO DELLA FILIERA AGROALIMENTARE: REGOLE PER IL MERCATO E PER LA SUA SOSTENIBILITÀ

Ulteriore perno del ragionamento è il contesto in cui si inserisce l'agricoltore nel dinamismo della sua attività e che rileva sul piano delle regole oltreché delle finalità impartite dalla strategia europea sulla sostenibilità. Invero, l'esigenza di conciliare un'agricoltura ecocompatibile e, al contempo, di contribuire in modo significativo al contrasto dei cambiamenti climatici, sono alla base della prospettiva segnata dalle Istituzioni europee con riferimento al tema ambientale e alla necessità di adottare una visione strategica a lungo termine, coerente con l'Agenda 2030¹⁷, di cui il *Green Deal* europeo¹⁸ è parte

¹⁷ Attraverso la Risoluzione del 25 settembre 2015, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile (*The 2030 Agenda for Sustainable Development*) che rappresenta un programma di azione per *le persone, il pianeta, la prosperità e la pace*, prevedendo 17 obiettivi (c.d. *Sustainable Development Goals*) e 169 traguardi (o *Target*), le cui finalità sono interconnesse tra loro e indivisibili e dalla portata omnicomprensiva. Tale atto si basa espressamente sulla supremazia dello sviluppo sostenibile, quale principio guida composito di portata universale e fondamentale per l'integrazione con le politiche settoriali, capace di garantire l'equità intergenerazionale auspicata da Agenda 2030 nel rispetto dell'equilibrio e dell'integrità degli ecosistemi, contribuendo al contempo al benessere umano globale.

¹⁸ Cfr. Comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni del 11 dicembre 2019, *Il Green Deal europeo*, COM(2019)640.

integrante – come espressamente dichiara – e ne riflette alcune caratteristiche in termini di obiettivi e di azioni interconnesse tra loro.

La componente ambientale risulta fortemente presente nella strategia europea sulla sostenibilità, nella sua connotazione pluridimensionale, e impone di preservare e ripristinare gli ecosistemi e la biodiversità¹⁹ di cui riconosce l'importanza di garantire la loro funzione naturale per la salvaguardia del Pianeta²⁰. La strategia delle Istituzioni europee muove da una considerazione unitaria, ossia la necessità di invertire la rotta e adottare una strategia che leghi competitività e tutela dell'ambiente attraverso il ricorso alla sostenibilità, e adotta il medesimo schema programmatico. Infatti, oltre a una impronta fortemente ambientale, gli atti di *soft law* che si sono susseguiti negli ultimi anni si accomunano per il grado di precettività, e dunque di forza operativa, e per la loro natura programmatica che si esprime nel definire obiettivi e strategie finalizzate a realizzare una economia sostenibile, inclusiva, climaticamente neutra, capace di migliorare la qualità della vita delle generazioni presenti e future.

Ora, la maturata convinzione che la configurazione di un modello unitario identificato nel concetto di “filiera” all'interno del quale si inserisce il sistema di produzione non limitato ai soli beni primari derivati dall'attività agricola, bensì a una visione più ampia e complessa ricomprendente tutte le fasi della trasformazione e della distribuzione degli *alimenti*, e quindi anche le relazioni contrattuali che sono alla base delle relazioni tra i soggetti della filiera, rappresentano il nuovo paradigma che comprende l'insieme dei soggetti che vi operano e delle operazioni che concorrono alla realizzazione e al trasferimento del prodotto fino alla sua utilizzazione, si evince sotto diversi profili riconducibili agli interventi legislativi dello Stato regolatore.

Invero, l'approccio di sistema che guarda alla disciplina dei prodotti alimentari non per sé soli, bensì muovendo dall'attività agricola, assumendoli in una prospettiva di *filiera* unitaria, attenta al mercato e insieme consapevole del ruolo della produzione primaria, porta a evidenziare le novità emergenti che segnano le fasi della produzione e della commercializzazione, nel senso della connotante dimensione relazionale tra gli operatori coinvolti, dove i loro rapporti di interconnessione sono ogni giorno più diffusi e profondi.

¹⁹ Cfr. Comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni del 20 maggio 2020, *Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2020*, COM(2020)380.

²⁰ Cfr. Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo del 15 ottobre 2020, *Lo stato della natura nell'Unione europea*, COM(2020)635.

Sul piano sistematico la prospettiva di *filiera*, che comprende soggetti e operazioni diverse, flussi di prodotti e un complesso e articolato sistema di relazioni – peraltro non sempre analoghe in tutti i comparti produttivi, in quanto taluni settori riflettono modalità tecniche differenti, radicate da tempo negli usi locali – si presenta esternamente come un sistema unitario attraverso cui perseguire le finalità previste dal legislatore, tra cui, in particolare, il funzionamento del mercato agroalimentare. Sul piano concettuale, questo individua uno schema logico-formale attraverso cui cogliere nella sua interezza la sua funzione con riguardo al mercato e alla sua regolazione. Senza anticipare quanto verrà osservato in seguito, è opportuno considerare come in tale contesto gli stessi interventi in materia contrattuale non costituiscono più soltanto un criterio ermeneutico in grado di fare emergere, e così dare rilevanza, allo schema formale del contratto, quanto piuttosto un modo per fare emergere l'assetto degli interessi sottostanti che sono, come detto, diretti alla regolazione del mercato di riferimento.

Sul piano giuridico la nozione di *filiera* prescinde da una valutazione specifica della qualifica del soggetto o dell'oggetto, ma si incentra sul funzionamento del sistema interno, in quanto ritenuto necessario, per raggiungere gli obiettivi specifici previsti dal legislatore nel mercato agroalimentare quali, in particolare, la *food safety*, la *food security* e, da ultimo, *food sustainability*. Si tratta di regole diverse che si applicano ai rapporti finali con i consumatori di alimenti e, ugualmente, alle fasi intermedie della filiera caratterizzate dalle relazioni con gli altri operatori, siano essi industriali o distributori, in quanto interdipendenti e complementari.

Siffatte considerazioni inducono a rilevare come le relazioni tra gli operatori della filiera siano oggi segnate, inevitabilmente, da diversi ordini di priorità che vengono tenuti in considerazione in una logica non alternativa, bensì unitaria, con riferimento a una filiera che *funziona* – o per meglio dire “si propone di funzionare” – per i consumatori, i produttori, il clima e l'ambiente. Si tratta dunque di una strategia unitaria che supera le tradizionali categorie giuridiche per raggiungere obiettivi e finalità che accomunano tutti i soggetti che ne fanno parte e per rafforzare la resilienza del sistema alimentare, in tal modo, garantendo la sicurezza degli approvvigionamenti alimentari di fronte ai cambiamenti climatici e alla perdita di biodiversità, guidando altresì la transizione dell'Unione europea verso la sostenibilità competitiva dal produttore al consumatore mediante anche lo sfruttamento di nuove opportunità dettate dalla tecnologica. La prospettiva delineata dall'indagine, nei termini sinteticamente riportati, sposta l'attenzione sul piano degli obiettivi che il mercato agroalimentare deve perseguire e, quindi, richiede di valutare la ricaduta sul piano giuridico di un evento, sia esso una calamità ambientale o una crisi

economica o geopolitica, sul funzionamento della filiera. Questa prospettiva rivela, ad avviso di chi scrive, con maggiore chiarezza un profilo di assoluto interesse che si esprime nel ruolo cardine del produttore agricolo rispetto agli altri operatori della filiera, in funzione del processo produttivo, ovvero quale snodo che consente ai soggetti a valle di trasformare il prodotto agricolo da immettere sul mercato alimentare²¹. In tal senso, rilevano alcuni interventi normativi che, nella prospettiva segnata dalla *sostenibilità* alimentare, pongono l'accento sulla *resilienza* dell'impresa agricola – peraltro, ben marcata dalla Comunicazione della Commissione²² pubblicata a poche settimane dall'avvio del conflitto bellico in Ucraina²³ – in quanto struttura necessaria per il perseguimento della *food security*, oltre che per il funzionamento della filiera.

Il riferimento alla resilienza acquisisce nella prospettiva ermeneutica, ora delineata, un particolare significato e porta a considerare il rilievo della con-

²¹ Nel contesto della nuova PAC, gli obiettivi di cui all'art. 6 del reg. (UE) n. 2021/2115 sono espressamente volti a sostenere un reddito agricolo sufficiente e la resilienza del settore agricolo in tutta l'Unione al fine di rafforzare la sicurezza alimentare a lungo termine, e la diversità agricola, nonché garantire la sostenibilità economica della produzione agricola nell'Unione; migliorare l'orientamento al mercato e aumentare la competitività delle aziende agricole, sia a breve che a lungo termine, compresa una maggiore attenzione alla ricerca, alla tecnologia e alla digitalizzazione; migliorare la posizione degli agricoltori nella catena del valore; contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi, anche riducendo le emissioni di gas a effetto serra e migliorando il sequestro del carbonio, nonché promuovere l'energia sostenibile; promuovere lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali, come l'acqua, il suolo e l'aria, anche riducendo la dipendenza dalle sostanze chimiche; contribuire ad arrestare e invertire il processo di perdita della biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi; attirare e sostenere i giovani agricoltori e i nuovi agricoltori e facilitare lo sviluppo imprenditoriale sostenibile nelle zone rurali; promuovere l'occupazione, la crescita, la parità di genere, compresa la partecipazione delle donne all'agricoltura, l'inclusione sociale e lo sviluppo locale nelle zone rurali, comprese la bioeconomia circolare e la silvicoltura sostenibile; migliorare la risposta dell'agricoltura dell'Unione alle esigenze della società in materia di alimentazione e salute, compresi alimenti di alta qualità, sani e nutrienti prodotti in modo sostenibile, ridurre gli sprechi alimentari nonché migliorare il benessere degli animali e contrastare le resistenze antimicrobiche.

²² Cfr. Comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni del 23 marzo 2022, *Proteggere la sicurezza alimentare e rafforzare la resilienza dei sistemi alimentari* [COM(2022)133 def.].

²³ L'attuale situazione ha posto, infatti, l'accento sulla dipendenza del sistema alimentare europeo dalle importazioni dei fattori di produzione, come combustibili fossili, concimi, mangimi e materie prime, confermando la necessità di un riorientamento sostanziale dell'agricoltura e dei sistemi alimentari unionali verso una maggiore sostenibilità dell'intero sistema, in linea con il *Green Deal* e la riforma della PAC. Per far fronte a queste "crisi" del settore, le misure di sostegno di emergenza a breve termine non possono essere ritenute più, da sole, sufficienti, ma occorre programmare e riorientare il settore agricolo, a lungo termine, nell'ottica della sostenibilità e della resilienza. Così, Comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni del 23 marzo 2022, *Proteggere la sicurezza alimentare e rafforzare la resilienza dei sistemi alimentari*, cit., 11.

tinuità della produzione agricola, che può altrimenti essere gravemente messa in pericolo dalle crisi economiche, dalle calamità ambientali anche determinate dai cambiamenti climatici e che gli strumenti della gestione del rischio possono in qualche modo contribuire a mitigare. Considerata l'importanza della partecipazione degli agricoltori agli strumenti volti alla gestione del rischio, il legislatore europeo ha posto al centro anche della nuova PAC il sostegno dato dalle contribuzioni di natura pubblica, in parte europee e in parte statali. In particolare, è rimessa allo Stato membro la facoltà di assegnare fino al 3% dei pagamenti diretti a titolo di contributo per uno strumento di gestione del rischio (art. 19 del reg. (UE) 2021/2115)²⁴.

La questione, per le considerazioni ora esposte, non può essere quindi limitata alle sole osservazioni inerenti al rischio e alla sua gestione attraverso gli strumenti privatistici e le norme incentivanti previste dall'ordinamento²⁵ ma, per gli effetti che questo produce sull'attività dell'impresa, risulta fortemente collegata alla sostenibilità finanziaria aziendale, financo all'accesso al credito²⁶. Invero, il legame tra il rischio creditizio e i rischi della produzione agricola porta, nella valutazione delle determinazioni in merito all'erogazione del credito, a considerare i profili relativi proprio alla produzione, oltre che allo stato patrimoniale finanziato, e crea nel settore agricolo un legame indiretto tra rischio creditizio e rischio di calamità naturali ed eventi climatici che possono impattare sui livelli quantitativi e qualitativi della produzione. Pertanto, i fattori di rischio devono essere presi in considerazione, non limitatamente agli eventi diretti che essi causano, ma per l'impatto che il danno può avere sulla produzione e a livello aziendale, con conseguenze talvolta particolarmente rilevanti sul piano finanziario. Un pregiudizio che implica la necessità di ripristinare la struttura produttiva secondo i naturali ritmi biologici e che determina l'assenza dell'impresa dal mercato, con conseguenti perdite di

²⁴ All'art. 76 del reg. (UE) 2021/2115 si attribuisce ai singoli Stati membri la facoltà di concedere un sostegno economico agli strumenti di gestione del rischio ivi previsti, in ossequio al principio di sussidiarietà. Tale sostegno può essere concesso per promuovere gli strumenti di gestione del rischio che aiutano gli "agricoltori in attività" a gestire i rischi di produzione e di reddito connessi alla propria attività agricola che esulano dal loro controllo e che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi della PAC previsti dall'art. 6 del medesimo regolamento.

²⁵ In dottrina, L. COSTATO, *Rischio in agricoltura*, in *La gestione del rischio in agricoltura*, «I Georgofili. Quaderni», Firenze, 2018; per una ampia ricostruzione della disciplina di riferimento S. BOLOGNINI, *Gestione del rischio in agricoltura e strumenti privatistici*, in «Riv. dir. agr.», 2020, I, p. 167.

²⁶ Nel contesto di una ridefinizione unitaria della normativa bancaria, il TUB prevede al suo interno una disciplina rubricata "Credito agrario e peschereccio". In particolare, pur mantenendo una sua marginale autonomia, il credito agrario viene modificato sostanzialmente ad iniziare dalla sua stessa definizione che l'art. 43 qualifica nella *concessione da parte di banche di finanziamenti destinati alle attività agricole e zootecniche nonché a esse connesse o collaterali*.

investimenti, oppure determinando l'impossibilità di soddisfare gli impegni assunti e la domanda dei propri prodotti.

La dimensione giuridica della filiera agroalimentare deve essere altresì misurata anche nella prospettiva delle direttrici europee concernente la strategia sulla sostenibilità del *Green deal*. Invero, sulla base dell'analisi economica e politica da tempo maturata in ambito internazionale, attraverso il concetto della *sostenibilità dello sviluppo* – quale misura degli interventi umani nel ricercare lo sviluppo economico e il godimento della ricchezza della natura, il cui limite è rappresentato dalla capacità biologica degli ecosistemi e delle risorse di esaurirsi – si esige che ogni intervento tenga in considerazione i bisogni delle generazioni future, giungendo alla proposizione di un approccio integrato ai temi dell'ambiente e dello sviluppo. Infatti, è possibile osservare come le citate strategie siano fortemente interconnesse, e si rafforzino notevolmente le une con le altre favorendo l'adozione di una visione unitaria tra natura, agricoltori, industria e consumatori nella prospettiva di una sostenibilità alimentare, come – peraltro – si riscontra anche nella citata strategia per la biodiversità, ove gli obblighi conservativi e di tutela della natura prevalgono e coinvolgono anche il fattore terra e l'attività agricola. In altri termini, la strategia europea si propone di raggiungere una filiera alimentare sostenibile che possa dare luogo a regimi alimentari non più solo sicuri, ma anche sostenibili, con una particolare attenzione alle questioni ambientali, sanitarie, sociali ed etiche.

Tali considerazioni implicano il rispetto delle risorse naturali e, quindi, dei fattori della produzione, per garantire la *food security*, in quanto l'approvvigionamento alimentare deve rappresentare una priorità, unitamente alla *food safety*, perché un mercato di prodotti sicuri richiede il rispetto delle misure di sicurezza e qualità. Ciò al fine di preservare l'accessibilità economica degli alimenti generando nel contempo rendimenti economici più equi nella catena di approvvigionamento, con l'obiettivo unico di rendere gli alimenti più sostenibili. In tal modo risulta altresì necessario perseguire un riequilibrio della ripartizione del valore lungo la filiera, e quindi della disciplina degli atti di concorrenza sleale e, più in generale, di tutte quelle distorsioni che possono garantire un reddito adeguato ai produttori, arrivando a comprendere anche il contesto disciplinato dal diritto del lavoro, volto a limitare lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura. Se, infatti, la sostenibilità esige un equilibrio tra gli interessi coinvolti nel contesto delle relazioni di filiera, molteplici e diverse sono le possibili fattispecie che necessariamente, ove distorte, incidono sugli obiettivi previsti a livello europeo. In tal senso, si legge il rapporto tra *biodiversità ed economia*, in quanto la conservazione della prima può apportare benefici economici diretti a molti settori della seconda, oppure tra *biodiversità e sicurezza alimentare* in quanto, una agricoltura intensiva può essere alla base

del depauperamento delle risorse produttive con effetti sugli approvvigionamenti alimentari. Biodiversità e sicurezza alimentare rappresentano dunque un connubio inscindibile. In altri termini, attraverso la sostenibilità²⁷ ci si propone di raggiungere una filiera alimentare sostenibile che possa dare luogo a regimi alimentari non più solo sicuri, ma anche sostenibili.

4. IL QUADRO NORMATIVO EUROPEO PER GLI INVESTIMENTI SOSTENIBILI

Se le considerazioni che precedono hanno messo in evidenza un quadro evolutivo di favore per un processo di liberalizzazione dei mercati agroalimentari che ha fatto venir meno i meccanismi di protezione che per decenni avevano segnato la politica europea, va detto che questo ha fortemente accentuato il tema della gestione del rischio dell'impresa per l'agricoltore sempre più esposto alle avversità che le crisi ambientali e quelle del mercato presentano in modo sempre più costante, con ricadute sulla gestione finanziaria dell'impresa agricola e quindi sulla sua resilienza. Eventi che coinvolgono non solo l'attività, ma anche i fattori della produzione e la struttura aziendale, mettendo a rischio la capacità produttiva e quindi la sua forza imprenditoriale. Tali considerazioni non vogliono rimarcare la debolezza strutturale dell'impresa agricola, quanto piuttosto evidenziare la centralità degli strumenti di accesso al credito per creare una solidità finanziaria capace di supportare l'impresa sul mercato, anche di fronte alle avversità, e al contempo essere alla base dello sviluppo tecnologico e sostenibile.

La scelta di stabilire se determinati investimenti possano essere considerati sostenibili diviene quindi oggetto di normazione nella prospettiva di veicolare i capitali verso iniziative ecosostenibili che possano essere coerenti con la strategia *green* dell'Unione europea. In questa direzione può essere opportuna una lettura del reg. (UE) 2020/852 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e verificarne l'applicazione al settore agricolo.

²⁷ Tuttavia, non può non osservarsi come, seppur in modo non troppo evidente, il riferimento alla sostenibilità fosse già presente nei precedenti atti ove espressamente si faceva riferimento a una PAC più *intelligente, moderna e sostenibile*. Si veda la Comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni del 29 novembre 2017, *Il futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura*, COM(2017)713; nonché alla Risoluzione del Parlamento europeo del 30 maggio 2018 su *Il futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura* [2018/2037(INI)]. In dottrina, S. BOLOGNINI, *La comunicazione della Commissione europea "Il futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura"*, in «Riv. dir. agr.», 2018, I, p. 110.

Il regolamento si inserisce a pieno titolo nel contesto della strategia *green* dell'Unione europea, coerentemente con l'art. 3, par. 3, TUE, che mira a instaurare un mercato interno che operi per lo sviluppo sostenibile dell'Europa basato, tra l'altro, su una crescita economica equilibrata e un elevato livello di tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente. Si tratta di un regolamento «tassonomico» sulla sostenibilità degli investimenti finanziari volto a contribuire al raggiungimento dei tre obiettivi del Piano di azione, le cui finalità sono rappresentate dal (i) riorientare i flussi di capitali verso investimenti sostenibili al fine di realizzare una crescita sostenibile e inclusiva; (ii) gestire i rischi finanziari derivati dai cambiamenti climatici, l'esaurimento delle risorse, il degrado ambientale e le questioni sociali; (iii) promuovere la trasparenza e la visione a lungo termine nelle attività economico-finanziarie. Si applica ai partecipanti ai mercati finanziari e imprese, definendo i c.d. *obiettivi ambientali* e stabilendo le condizioni perché un'attività contribuisca sostanzialmente a tali obiettivi, senza arrecare danni significativi secondo il principio *Do No Significant Harm* ("DNSH"). Esso, più in particolare, mira a informare gli investitori in merito all'ecosostenibilità di un'attività economica, definendo criteri comuni a livello europeo.

Invero, la messa a disposizione di prodotti finanziari che perseguono obiettivi ecosostenibili è un modo efficace di incanalare gli investimenti privati verso le attività sostenibili. I requisiti per commercializzare prodotti finanziari o obbligazioni societarie come investimenti ecosostenibili, inclusi i requisiti posti dagli Stati membri e dall'Unione per consentire ai partecipanti ai mercati finanziari e agli emittenti di usare marchi nazionali, puntano ad aumentare la fiducia degli investitori e a sensibilizzarli maggiormente agli impatti ambientali di tali prodotti finanziari o obbligazioni societarie, creare visibilità e affrontare le preoccupazioni legate alla pratica del *greenwashing*²⁸. Nella prospettiva di un'armonizzazione della disciplina per fronteggiare gli attuali ostacoli al funzionamento del mercato interno e impedire che emergano in futuro, gli Stati membri e l'Unione europea dovrebbero essere tenuti a usare un concetto comune di investimento ecosostenibile all'atto di introdurre a livello nazionale e dell'Unione i requisiti che i partecipanti ai mercati finanziari o gli emittenti devono soddisfare per etichettare i prodotti finanziari o le obbligazioni societarie commercializzati come ecosostenibili.

L'art. 9 individua, in modo esplicito, gli *obiettivi ambientali* per essi intendendo: la mitigazione ai cambiamenti climatici; l'adattamento ai cambiamenti climatici; l'uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine; la transizione verso un'economia circolare; la prevenzione e la ridu-

²⁸ Cfr. considerando n. 11 reg. (UE) 2020/852.

zione dell'inquinamento e la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi. Mentre, i criteri per stabilire il grado di ecosostenibilità di un investimento sono elencati all'art. 3, ove è previsto che: questi contribuiscano in modo sostanziale al raggiungimento di uno o più degli obiettivi ambientali di cui all'art. 9, in conformità degli artt. da 10 a 16; non arrechino un danno significativo a nessuno degli obiettivi ambientali di cui all'art. 9, in conformità dell'art. 17; è svolta nel rispetto delle garanzie minime di salvaguardia previste all'art. 18; ed è conforme ai criteri di vaglio tecnico fissati dalla Commissione ai sensi dell'art. 10, par. 3, dell'art. 11, par. 3, dell'art. 12, par. 2, dell'art. 13, par. 2, dell'art. 14, par. 2, o dell'art. 15, par. 2, del regolamento.

Dunque, il reg. (UE) 2020/852, se da un lato ha fornito un elenco completo dei c.d. *obiettivi ambientali*, che rappresentano i target da raggiungere affinché l'investimento possa essere qualificato come "ecosostenibile" nel contesto della politica di sostenibilità dell'Unione europea, si presenta quale disciplina di carattere generale che non tiene in considerazione un settore produttivo preciso. La tecnica legislativa è coerente con l'impostazione del legislatore europeo di prospettare obiettivi da raggiungere e valutare la relativa performance ESG e la ricaduta per misurarne l'impatto²⁹.

In tal senso, il rigidismo del regolamento può rischiare di rendere i meccanismi di conformità difficili da perseguire, financo rappresentare limiti operativi per l'attuazione dei progetti, che sono alla base degli investimenti, in alcuni contesti del territorio nazionale. La critica sollevata dagli operatori del settore volge in tal senso ed evidenzia l'assenza di un riferimento al settore primario quale ambito privilegiato ove poter indirizzare gli investimenti per il perseguimento della sostenibilità.

Ora, il citato regolamento deve essere letto, a parere di chi scrive, nella prospettiva della strategia generale europea sempre più focalizzata sullo sviluppo sostenibile facendo leva sul ruolo svolto da investitori privati e imprese per affrontare le sfide e le crisi globali che segnano l'attuale contesto. In questa direzione il reg. (UE) 2020/852 rappresenta per le strutture finanziarie lo strumento per veicolare gli investimenti verso tecnologie più sostenibili, portando le aziende ad adottare una visione di lungo periodo per il perseguimento degli obiettivi di sostenibilità indicati dall'art. 9. In altri termini, l'attenzione crescente delle strutture di *private equity* e di *venture capital* verso il settore agricolo muove dalla misurazione dell'impatto dell'investimento per stabilire un collegamento funzionale tra la disposizione normativa e la loro strategia – oltre che da una valutazione in concreto della potenzialità economica dell'investimento – per il perseguimento degli *obiettivi ambientali*, di cui

²⁹ Cfr. art. 8 reg. (UE) 2020/852.

al citato art. 9. Su tali basi è possibile cogliere positivamente la tassonomia del regolamento se si considera che gli *obiettivi ambientali* ben si conciliano con l'attività agricole, e le finalità che persegue ove si consideri la strategia *green*, e possono essere la base per nuovi investimenti per lo sviluppo tecnologico e per perseguire una maggiore competitività del settore.

5. BREVI CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Come è stato puntualmente osservato, la nuova agricoltura è diretta dal legislatore europeo a integrare la conoscenza scientifica in un processo di sviluppo in vista di una trasformazione migliorativa del benessere collettivo oltre che delle realtà aziendali. La collaborazione tra gli attori per fare il miglior uso possibile delle conoscenze complementari, al fine di diffondere soluzioni utilizzabili sul piano pratico, è il portato dell'idea che la conoscenza scientifica sia di per sé stessa fattore di salute, sicurezza, e portatrice di progresso e innovazione³⁰. Tale obiettivo può essere perseguito attraverso gli strumenti incentivanti contenuti nel contesto delle disposizioni della PAC, ma altresì mediante gli investimenti dei privati che, come osservato, caratterizzano in modo sempre più rilevante il settore agricolo. Strumenti che non si presentano quali alternativi a quelli della PAC, bensì complementari, sebbene si caratterizzino per la loro portata applicativa in quanto sono frutto di un indirizzo della struttura finanziaria di investimento.

È chiaro che rispetto ad altri Paesi (tra cui, in particolare, gli Stati Uniti) questo fenomeno in Italia si trova ancora in un fase di prima evoluzione, tuttavia esso merita di essere tenuto in considerazione non solo quale strumento alternativo ai finanziamenti pubblici, di cui la PAC rappresenta il principale punto di riferimento del settore, quanto piuttosto perché gli investitori privati possono facilmente contribuire a innovare il settore agricolo e a renderlo maggiormente competitivo e sostenibile. La sfida principale per queste operazioni di investimento risiede nella capacità di fare conciliare le logiche della finanza con le complessità proprie del settore agricolo, che sono economiche e giuridiche allo stesso tempo, in modo da poter contribuire a innovare un settore tradizionalmente resistente al cambiamento. L'obiettivo è sviluppare tecnologie che si integrino efficacemente con le pratiche agricole consolidate, offrendo benefici tangibili in termini di produttività, sostenibilità e qualità dei prodotti. Questo processo richiede un approccio equilibrato che rispetti la

³⁰ Così S. CARMIGNANI, *Sostenibilità e credito agrario. Un binomio difficile?*, cit., p. 57.

ricca tradizione agricola italiana, introducendo al contempo innovazioni che possano guidare il settore verso un futuro più efficiente e sostenibile.

Tali considerazioni portano a dare particolare attenzione al settore degli investimenti privati quale concreta opportunità per superare taluni limiti strutturali interni al settore agricolo rinnovandolo e rendendolo maggiormente efficiente e competitivo. Vero è che tali investimenti rispondono alla logica della strategia sulla sostenibilità, ma è oltremodo pur vero che in agricoltura molti degli obiettivi ambientali previsti dalla strategia *green* dell'Unione europea esigono importanti investimenti che, in assenza di finanziamenti, non sarebbero mai perseguibili. È questa la chiave di lettura che, si crede, deve essere considerata: guardare al rapporto tra investimenti privati in agricoltura come una nuova prospettiva per contribuire all'evoluzione tecnologica del settore e a maggiore competitività che si misura sul mercato globale e si persegue salvaguardando la resilienza dell'agricoltore rispetto alle crisi che pur segnano il contesto in cui viviamo.